

Nell'ambito della riforma del codice penale, una lettura critica del progetto di revisione dell'articolo 52 sulla legittima difesa. Cosa potrebbe cambiare (poco) e cosa potrebbe restare uguale, senza la minaccia di un far west

La reazione all'ingresso di un intruso armato deve sempre essere ben ponderata, per non incorrere nei rigori della legge.

Nessuno tocchi Abele

Il progetto di legge elaborato dalla Commissione giustizia, avente a oggetto la riforma del codice penale Rocco del 1930, ha recentemente suscitato un notevole dibattito in dottrina, ripreso dalla stampa e sviluppato in sede politica (e tra la gente), almeno in relazione al tema più eclatante, quello che attiene all'estensione della legittima difesa. Alcuni gravi episodi di cronaca nera, sfociati nell'uccisione o nel ferimento del ladro disarmato da parte del gestore dell'attività commerciale, hanno portato parte dell'opinione pubblica a schierarsi a favore di chi reagisce anche se si spinge a uccidere, quindi ledendo un bene (la vita) costituzionalmente ed eticamente avvertito come più importante rispetto a quello messo in pericolo dal malvivente (il patrimonio).

La proporzione

Dal punto di vista giuridico, queste ipotesi trovano riferimento nell'art. 52 cp, secondo il quale la reazione può ritenersi legittima solo se il pericolo corso dall'agente sia concreto e attuale e se la difesa sia proporzionata all'offesa.

Il concetto di proporzione deve intendersi sia sotto il profilo qualitativo sia quantitativo: quindi, sarà considerata proporzionata la reazione che lede un bene a cui l'ordinamento attribuisce pari valore rispetto a quello minacciato e la cui lesione sia di intensità pari rispetto a quella subita o che rischiava di subire

quest'ultimo. Per esempio, se il bene minacciato di male ingiusto rientra nella sfera dei beni patrimoniali non può ritenersi legittima una difesa che abbia provocato all'aggressore una lesione dell'integrità fisica ovvero la perdita della vita. Allo stesso modo viene considerata sproporzionata e quindi illegittima la reazione che, pur essendo motivata dalla necessità di tutelare lo stesso bene minacciato (per esempio, l'integrità fisica) cagioni all'aggressore un danno molto più intenso, in termini quantitativi, rispetto a quello che in concreto aveva corso l'agredito: così, è illegittimo e penalmente sanzionato provocare lesioni gravissime a colui che ha semplicemente inferto percosse. La giurisprudenza aveva, peraltro, mitigato questi principi, ritenendo di giustificare anche comportamenti esorbitanti in assoluto ma, in concreto, comprensibilmente indotti dalle particolari circostanze di fatto nelle quali l'agredito si è trovato a muoversi (i giuristi romani dicevano che in quei frangenti non si può pretendere che la persona in pericolo reagisca "tenendo la bilancia in mano"). Del resto, sono previsti dal codice i casi di eccesso colposo nella legittima difesa (punito a titolo di colpa, ancorché l'azione sia volontaria) e di errore (allorché il soggetto ritiene per sbaglio di essere esposto a pericolo: se si tratta di sbaglio logicamente comprensibile si andrà esenti da rilievo, come se

davvero il pericolo vi fosse stato, mentre se l'errore è dovuto a colpa, appunto a titolo di colpa si verrà puniti). Il progetto di legge ora all'esame della Commissione giustizia è volto a tentare di modificare, in parte, l'attuale quadro normativo-giurisprudenziale: in particolare, l'articolo 38 comma I prevede che non è punibile "chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale, percepito dall'agente, di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa" e il comma II precisa che "la proporzione deve essere valutata fra i beni contrapposti. L'interesse leso dalla reazione può essere moderatamente superiore rispetto a quello tutelato". La locuzione "percepito dall'agente" e l'intero secondo comma costituiscono un'innovazione rispetto al passato. Infatti, il primo comma introduce una restrizione dello spettro di applicazione della legittima difesa, limitandola ai soli casi in cui colui che reagisce percepisca in concreto il pericolo del male ingiusto: sicché, la reazione posta in essere nella inconsapevolezza del pericolo viene dunque considerata illegittima nonostante il pericolo medesimo fosse in concreto sussistente. Il motivo di questa opzione è evidentemente legato al fatto che, dal punto di vista soggettivo, la reazione che non si fonda su uno stato soggettivo legato a finalità di autotutela non va tollerata. Sarebbe interessante



vedere come potrebbe essere armonizzato questo nuovo principio con quello testé accennato, che disciplina i casi in cui la reazione sia stata posta in essere allorché l'agente avesse erroneamente creduto di essere in pericolo (quel che si dice "legittima difesa putativa"). La parte più "rivoluzionaria" del progetto di legge è comunque quella introdotta nel II comma dell'articolo 38. Esso, infatti, prevede che l'interesse leso dalla reazione può essere moderatamente superiore rispetto a quello tutelato. Questa nuova disciplina consente di ritenere che la reazione possa essere considerata legittima anche se rivolta a un bene (per esempio, l'integrità fisica) di natura diversa e maggior valore in assoluto rispetto a quello minacciato (per esempio, il patrimonio). L'avverbio "moderatamente", peraltro, lascia spazio ancora a molteplici questioni, posto che comunque ripropone il concetto di misura e assegna al giudice l'onere di soppesare e comparare fra loro i valori in gioco, intervenendo prima sul piano astratto nel graduare fra loro i beni contrapposti, quindi verificando in concreto quale fra essi sia stato pregiudicato e in che misura, infine traendo le conclusioni. Certo si tratta di una innovazione, ma probabilmente era già stata raggiunta, senza tante questioni, nel sedimento della giurisprudenza. Forse, solo eliminando l'avverbio "moderatamente" si sarebbe stravolto l'istituto di cui parliamo, consentendo reazioni inadeguate, ma certamente non era questo che si attendeva l'opinione pubblica.

Un esempio autorevole

È comunque corretto verificare anche nel concreto il pensiero di chi propugna questo intervento riformatore, e allora, mi pare corretto riproporre alcune riflessioni che il presidente della Commissione ministeriale per la riforma del codice penale, Carlo Nordio, ha esposto sulla base di un esempio, intervenendo su *Il Messaggero* del 20 aprile 2004. In particolare, Nordio proponeva la storia di un individuo come tanti, la cui onestà deriva in parte dall'educazione, in parte dal timore e in parte dalla mancanza di fantasia, tanto che, pur possedendo una vecchia pistola, la lascia arrugginire nel cassetto.

"Una notte il signor Tizio, che abita con la moglie al primo piano di un edificio popolare, si sveglia di soprassalto per un rumore inusuale, e vede un'ombra sospetta. Proprio perché non è un rude professionista addestrato al pericolo, Tizio è preso dal panico e il suo cuore pompa furiosamente al cervello immagini disordinate e dolorose di violenze,

rapine, stupri e omicidi. Non quelli che ha visto al cinema, ma quelli commessi in tempi recenti nel suo stesso quartiere. Istantaneamente, più per paura che per calcolo, cerca l'arma, la impugna e spara sull'intruso, uccidendolo. Poi si scoprirà che si trattava di un ladruncolo di mezza tacca, disarmato e verosimilmente innocuo. E poiché il signor Tizio non se ne è preventivamente accertato e la sua reazione è stata sproporzionata al pericolo, egli si trova imputato di omicidio volontario che un benevolo Gip alla fine derubrica nell'ipotesi meno grave di eccesso colposo. Dopo vari anni di processi, appelli e ricorsi, alla fine il signor Tizio viene assolto perché il fatto non costituisce reato, avendo agito, come si dice, in stato di legittima difesa putativa. Nel frattempo ha perso la tranquillità, la salute e il magro gruzzolo di risparmi. E per pagarsi le spese legali ha pure dovuto ipotecarsi la casa. Il signor Tizio non ha una mente speculativa e un'attitudine filosofica. Egli interpreta il Vangelo con la vigile prudenza canonica, che ha mitigato il precetto di porgere l'altra guancia. Eppure, anche senza aver letto la teoria del contratto sociale, che vieta al cittadino di difendersi da solo perché questo compito se lo assume lo Stato, il protagonista della nostra storia sente che qualcosa non ha funzionato nell'affermazione della giustizia. E crediamo che lo senta anche il lettore. È principio consolidato che è meglio avere una legge cattiva e un giudice intelligente piuttosto che una legge buona e un giudice mediocre. Ma quando, per una ragione o per l'altra, una legge, anche astrattamente buona, non funziona o funziona male, è logico che si cerchi di perfezionarla. È proprio quello che si sta cercando faticosamente di fare, non per trasformare i vari signori

Tizio in sconsiderati sceriffi, ma per ricondurre a equità un sistema che, nell'applicazione concreta, ha mostrato carenze e creato paradossi. Non ci preoccupano le bizzarre accuse di voler creare un far west di pistoleri. È un linguaggio che fa parte dell'ordinaria zuffa politica, e che non ha nulla a che vedere con una razionale risistemazione normativa. Ci preoccupa di più il modo in cui alcuni affrontano il problema, nell'ottica di una cultura statalistica e sostanzialmente illiberale. Perché è improprio domandarsi se lo Stato possa concedere al cittadino il diritto di autodifesa. Occorre invece domandarsi se lo Stato abbia il diritto di punire il cittadino che si difende perché lui, lo Stato, non ha saputo proteggerlo."



Rispettiamo il punto di vista del presidente e ne condividiamo le considerazioni sul piano logico, solo ci chiediamo se la riforma che ora propone potrà effettivamente porsi in maniera efficace in relazione al tema della legittima difesa e a quelli, derivati e connessi, della sicurezza sociale e dell'effettiva aderenza al reale del nostro sistema giustizia.

Dalla Lega, una modifica dell'articolo 52

La commissione giustizia del senato ha approvato il testo di un disegno di legge che introduce modifiche al concetto di legittima difesa. Il progetto è stato approvato con i voti della maggioranza, contro Ds e Verdi, astenuta la Margherita e, a titolo personale, il diessino Giuseppe Ayala. In sostanza, nel contrastare una violazione di domicilio finalizzata allo scopo di commettere altri reati, "si configura in ogni caso come legittima difesa la condotta di chi, vedendo minacciata la propria o altrui incolumità, usa un'arma legalmente detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo per dissuadere o rendere sicuramente inoffensivo l'aggressore" oppure "vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l'inefficacia di ogni invito a desistere dalla azione criminosa, per bloccarla usa qualsiasi mezzo idoneo o un'arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia". Per domicilio, oltre alla propria casa, si intendono anche tutti i punti comuni condominiali e così le nuove norme in materia di legittima difesa si avranno in caso di aggressione in ascensore, garage, cortili interni, rampe di scale. Domicilio sono anche negozi, uffici e ogni esercizio commerciale collocato in immobili. L'uso delle armi per difendere la propria incolumità, anche sessuale, o quella di beni è possibile se il malvivito non desiste e resta il pericolo di aggressione. Quindi non sarà possibile, per esempio, inseguire un rapinatore fuori da una gioielleria e sparargli. La nuova legge rende poi automatico il "rapporto di proporzione", il che significa che è superata la proporzione del tipo di arma: se il malvivito aggredisce con un coltello o a mani nude ci si potrà difendere con un'arma da fuoco. Si attende il voto della camera.

